Se il Trybunał Konstytucyjny dichiara l'inesistenza della decisione Xero Flor v. Poland della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: alcune riflessioni a margine

di Simone Gianello

Title: If the Trybunał Konstytucyjny declares the non-existence of the Xero Flor v. Poland of the European Court of Human Rights: some reflections on the sidelines

Keywords: Poland, Rule of Law, Constitutional Tribunal, Art. 6 ECHR, Tribunal Established by Law

1. – I mesi appena trascorsi hanno segnato un deciso inasprimento nei già profondamente deteriorati rapporti fra la Polonia e il duplice fronte sovranazionale rappresentato dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa. Se, infatti, nel corso degli ultimi anni il ruolo di principale antagonista delle riforme di matrice illiberale attinenti al potere giudiziario – lato sensu dovendo includere all'interno di quest'ambito anche il comparto della giustizia costituzionale – è sicuramente da ascrivere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dopo una lunga attesa carica di auspici e di altrettante aspettative (Cfr. H.P. Graver, On the ECtHR judgment in the case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (Application no. 26374/18), in VerfBlog, 2 December 2020), il campo di battaglia si è arricchito della partecipazione di un ulteriore protagonista: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Purtuttavia, le speranze riposte nell'azione del secondo dei due last soldiers standing (D. Kochenov, P. Bárd, The Last Soldier Standing? Courts Versus Politicians and the Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU, in E. Hirsch Ballin, G. Van der Schyff, M. Stremler (eds). European Yearbook of Constitutional Law, 2019. European Yearbook of Constitutional Law, Vol. I, The Hague, 2020, 243 ss.) hanno ben presto dovuto scontrarsi con il dato di realtà proveniente da Varsavia e volto a dimostrare, almeno per il momento, la strenua reticenza verso qualsivoglia intendimento atto ad implementare le decisioni dei giudici di Strasburgo. Un approccio, quello adottato nei riguardi della Convenzione e delle pronunce della sua Corte, che sebbene concretizzatosi attraverso l'impiego di differenti istituti e modalità, nei suoi effetti richiama a meccanismi già in fieri sul versante dell'Unione, ciascuno dei quali, quota parte, indirizzato al medesimo fine di creare una

cesura netta fra il piano interno (costituzionale) e quello esterno (internazionale). Una spaccatura, quella fra i due poli, che sulla base di una univoca collocazione gerarchica, affonda le proprie radici nella rivendicata primazia *originaria* del primo a scapito della natura meramente *derivata*, dunque subordinata, del secondo.

Per quanto occorra l'obbligo di non cadere nell'errore di accomunare l'ordinamento eurounitario a quello convenzionale, quasi si trattasse di due facce della medesima medaglia, è pur vero che sull'orizzonte domestico è palpabile una sorta di *fil rouge* che per certi aspetti accomuna la più recente risposta polacca all'attività delle corti europee sugli annosi temi dello stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici. In entrambi i casi, con riguardo ai soggetti coinvolti, è stato il Tribunale costituzionale l'organo attraverso le cui pronunce si sono sostanzialmente privati di efficacia importanti decisioni dei giudici sovranazionali. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, si è disvelata una certa tendenza ad interpretare in senso segnatamente restrittivo il perimetro della loro giurisdizione in stretta connessione con un'altrettanto limitativa concezione delle competenze conferite a monte, al culmine dei rispettivi processi di adesione.

Da ultimo, un ulteriore fattore di comunanza è intravedibile sul piano delle conseguenze sistemiche. Le decisioni del Tribunale costituzionale, se da un lato sono foriere di condizionare inevitabilmente l'attività dei giudici nazionali, rendendo sempre più complessa l'instaurazione di un rapporto dialogico con l'esterno, al contempo finiscono per estrinsecare i loro effetti anche su quest'ultimo versante, incidendo negativamente sul processo di integrazione (in particolare per quanto riguarda l'Unione europea) nonché sulla stessa legittimazione delle corti europee, ossia sulla imprescindibile capacità di imporre le proprie decisioni nei confronti delle autorità nazionali sottoposte alla loro giurisdizione in modo che ad esse conseguano adeguate azioni volte a riconciliare la situazione interna (de facto e de iure) ai richiesti standard sovranazionali.

Una condizione, quest'ultima, che appare essere tutt'altro che pacifica alla luce delle recenti statuizioni del *Trybunał Konstytucyjny*, ed in particolare di quella del 15 giugno 2021 (P 7/20 – 30/A/2021) con la quale i giudici costituzionali hanno dichiarato *non esistente* il verdetto della Corte EDU con il quale, ai sensi dell'art. 6, par. 1 della Convenzione, ed in particolare del principio secondo cui ciascuno ha diritto a che la propria causa sia decisa da un tribunale costituito per legge, hanno accertato, fra gli altri aspetti, l'illegittima composizione del Tribunale costituzionale medesimo.

2. – Procedendo con ordine, si deve inevitabilmente ritornare allo scorso 7 maggio, ossia alla sentenza della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Xero Flor w Polsce sp. Z o.o. v. Poland (Application no. 4907/18). Una decisione di grande impatto, se non altro per essere la prima mediante cui i giudici di Strasburgo hanno sanzionato l'illegittima

3242

composizione di una corte costituzionale appartenente ad un Paese membro dell'Unione europea (M. Coli, The Judgement of the Strasbourg Court in Xero Flor v. Poland: The Capture of the Polish Constitutional Court condemned by a European Court, at Last!, in Diritti Comparati, 1 luglio 2021), ma anche, e soprattutto, perché si è trattata della prima pronuncia di una Corte europea andata ad innestarsi nella vexata quaestio relativa all'illegittima composizione del Tribunale costituzionale scaturita a seguito delle nomine intervenute a cavallo fra lo spirare della settima legislatura del Sejm e l'inizio dell'ottava. Momento dal quale si è generata una spirale di eventi che porterà di lì a breve alla capture dell'organo di giustizia costituzionale da parte delle forze della nuova maggioranza guidata dal partito Libertà e Giustizia (PiS) (per una ricostruzione complessiva della vicenda, fra gli altri, M. Dicosola, La crisi costituzionale del 2015-16 in Polonia: il fallimento della transizione al costituzionalismo liberale?, in Osservatorio AIC, 1/2016; diffusamente sulle tematiche in oggetto, W. Sadurski, Poland's Constitutional Breakdown, Oxford University Press, 2019).

Il panel di cinque giudici del Tribunale costituzionale chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 79 della Costituzione polacca dalla società Xero Flor, fra i suoi componenti annoverava la partecipazione di Marius Muszyński, uno dei giudici illegittimamente eletti dall'ottavo Sejm nella giornata del 2 dicembre 2015, come poteva inferirsi dalla lettura combinata delle decisioni K 34/15 e K 35/15 emesse dello stesso Tribunale costituzionale rispettivamente nelle giornate del 3 e 9 dicembre 2015. Sicché la stessa società ricorrente, inter alia, sollevava la questione in merito alla compatibilità del collegio competente a conoscere della propria istanza ai canoni dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Richiamando pedissequamente i principi formulati dalla Grande Camera nella sentenza Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (Application no. 26374/18) del 1° dicembre 2020, ed in specie il three-step threshold funzionale ad accertare se l'eventuale presenza di irregolarità nel processo di nomina di un giudice possa essere tale da comportare la violazione del diritto ad essere giudicati da un tribunale istituito per legge, all'unanimità i membri della Prima Sezione hanno rinvenuto che alla luce delle vicende occorse in Polonia a cavallo fra gli ultimi mesi del 2015 e i primi del 2016, ciascuna delle tre richiamate condizioni (la presenza di una manifesta violazione della normativa nazionale, un'infrazione di natura non meramente tecnica ma in grado di incidere sulla struttura fondamentale del processo di nomina e l'assenza di un controllo giurisdizionale del procedimento in questione) poteva dirsi realizzata.

Di particolare interesse, nondimeno, è la determinazione preliminare dei giudici della Convenzione attraverso la quale hanno ricondotto l'organo di giustizia costituzionale polacco all'interno della definizione di *tribunal* ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. La norma in questione, di fatto, presuppone il concreto svolgimento di una controversia concernente l'esercizio di un *civil*

right e che «the result of the proceedings must be directly decisive for the right in question, mere tenuous connections or remote consequences not being sufficient to bring Article 6 § into play» (Xero Flor w Polsce sp. Z o.o. v. Poland, p.to 187). Ebbene, ancorché la Corte abbia riconosciuto che il Tribunale costituzionale non sia annoverabile fra gli organi giurisdizionali stricto sensu, l'art. 79 della Costituzione polacca prevede che chiunque, i cui diritti o libertà costituzionali siano lesi, ha il diritto di adire il Tribunale Costituzionale affinché si pronunci sulla conformità costituzionale di una legge o di un altro atto normativo in base al quale un tribunale o un organo afferente alla pubblica amministrazione si sia pronunciato in via definitiva. Questa previsione, secondo il ragionamento dei giudici della Prima Sezione, «would suggest that it was intended to serve as a remedy against violation of constitutional rights and freedom. In addition, it is a remedy that is linked to a concrete judicial or administrative decision whose legal basis allegedly infringed those tights and freedom» (p.to 196). In altri termini, nel caso in cui il Tribunale costituzionale avesse accolto l'istanza della società Xero Flor, diversamente da quanto effettivamente accaduto, la sua statuizione avrebbe costituito il presupposto per la revisione del procedimento ordinario (civile) nel quale erano state parzialmente rigettate le richieste della ricorrente, palesando in tal modo un legame diretto fra la giurisdizione del primo e i diritti di quest'ultima. Abbastanza per ricondurre il Tribunale costituzionale nell'alveo dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Medio tempore, dinanzi al Trybunał Konstytucyjny, pendeva il procedimento P 7/20 incardinato dalla Sezione disciplinare del Sqd Najwyższy dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-791/19 R), con l'ordinanza cautelare dell'8 aprile 2020, ai sensi dell'art. 279 TFUE e dell'art. 160, par. 2 del Regolamento di procedura della Corte, aveva ordinato l'immediata sospensione della sua giurisdizione relativamente ai procedimenti di natura disciplinare azionati nei confronti dei magistrati (sul punto sia concesso un rinvio a S. Gianello, La Corte di Giustizia ordina di sospendere l'attività giurisdizionale della Sezione disciplinare del Sad Najwyższy: alcune riflessioni a margine dell'ordinanza della Grande Sezione (causa c-791/19 r) dell'8 aprile 2020, in Nomos, 1/2020). Procedimento conclusosi con la decisione del 14 luglio 2021 con la quale il Giudice delle leggi polacco ha stabilito che il combinato dell'art. 4, par. 3, TUE e dell'art. 279 TFUE «in so far as the Court of Justice of the European Union imposes ultra vires obligations on the Republic of Poland, as a Member State of the European Union, by issuing provisional measures relating to the system and jurisdiction of Polish courts and the procedure before Polish courts, is incompatible with Article 2, Article 7, Article 8 § 1 and Article 90 § 1 in conjunction with Article 4 § 1 of the Constitution of the Republic of Poland and to that extent is not covered by the principles of primacy and direct applicability set out in Article 91 § 1 to § 3 of the Constitution» (A. Circolo, Ultra vires e Rule of Law: a proposito della recente sentenza del Tribunale costituzionale polacco sul regime disciplinare dei giudici, in Aisdue.eu, 15 luglio 2021).

All'interno del collegio del Tribunale costituzionale competente nel procedimento in questione figurava anche Justyn Pikorski, giudice eletto dal Sejm il 15 settembre 2017 e che aveva prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica il giorno successivo. Secondo il Commissario per i Diritti Umani, Adam Bodnar, le nuove circostanze emerse dal pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Xero Flor giustificavano la richiesta di rimozione del giudice in questione dal panel giudicante. I principi di diritto indicati nella procedura de quo non potevano dirsi limitati al caso specifico, bensì avrebbero dovuto applicarsi anche ad altri giudici, i quali si fossero trovati in condizioni analoghe, dunque anche a Justyn Pikorski. Secondo l'Ombudsman polacco, egli era stato nominato in violazione dell'art. 194 § 1 della Costituzione poiché era stato chiamato a ricoprire il posto precedentemente occupato in modo illegittimo da Lech Morawski, uno dei cinque giudici eletti nella giornata del 2 dicembre 2015 (prematuramente deceduto) e il cui processo di nomina, al pari di quello riguardante Marius Muszyński, violava l'art. 6, par. 1, CEDU.

La risposta del Tribunale costituzionale all'istanza incidentale del Commissario per i Diritti Umani, nel rigettarne completamente il contenuto, assume particolare rilievo nel quadro delle relazioni tra l'ordinamento polacco e quello convenzionale in quanto rappresenta un chiaro ed inequivocabile attacco alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, suscettibile di estendere i propri effetti ben oltre la singola questione (il testo della decisione interlocutoria del 15 giugno 2021 adottata nel corso del procedimento P 7/20 e tradotta in inglese è reperibile all'indirizzo https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2021/06/20819 P-7 20 eng.pdf).

Se, primariamente, i giudici delle leggi hanno escluso ratione materiae che le disposizioni del Codice di procedura civile invocate dall'Ombudsman, volte ad escludere un magistrato dal giudizio in una causa, potessero trovare applicazione anche nei riguardi dei componenti del Tribunale costituzionale, stante la portata esaustiva degli artt. 39-41 della Legge sul Tribunale costituzionale (ai sensi dell'art. 36 della legge in parola le disposizione del Codice di procedura civile si applicano solo in via residuale), è sul piano delle argomentazioni sostanziali che si può saggiare quanto poc'anzi si andava dicendo. Come plasticamente rappresentato dal seguente passaggio delle motivazioni, «according to the Constitutional Tribunal, the ECtHR judgment of 7 May 2021, to the extent to which it refers to the Constitutional Tribunal, is based on arguments testifying to the Court's ignorance of the Polish legal system, including the fundamental constitutional assumptions specifying the position, system and role of the Polish constitutional court. To this extent, it was issued without legal grounds, overstepping the ECtHR's jurisdiction, and constitutes unlawful interference in the domestic legal order, in particular in issues which are

outside the ECtHR's jurisdiction; for these reasons it must be considered as a non-existent judgment (sententia non existens) [...] the ECtHR unreasonably overstepped its jurisdiction by assessing the legality of the formation of the membership of the Constitutional Tribunal. This is an unprecedented encroachment onto the jurisdiction of the constitutional authorities of the Republic of Poland – the Sejm, which elects the judge, and the President, before whom the elected judge takes the oath» (p.ti 2.2 e 2.3).

Le critiche mosse dal Tribunale costituzionale nei confronti della Corte EDU, ed in parte nei riguardi della ricostruzione dell'intera vicenda da parte del Commissario per i Diritti Umani, complessivamente si focalizzano su due aspetti differenti, per quanto connessi. In primis, ambedue colpevolmente mistificato le decisioni del costituzionale, in specie la sentenza K 34/15 del 3 dicembre 2015. Detta pronuncia, infatti, non avrebbe in alcun modo riguardato direttamente lo status dei giudici costituzionali eletti dal settimo Sejm, bensì si sarebbe limitata a sindacare la legittimità costituzionale della Legge sul Tribunale costituzionale del 25 giugno 2015. Considerato che le decisioni dell'organo di giustizia costituzionale polacco sono vincolanti nel solo dispositivo, sarebbe palesemente ultroneo il tentativo di estrapolarne un diverso significato dalle motivazioni. Poiché i cinque giudici eletti dal settimo Sejm nella giornata dell'8 ottobre 2015 non hanno prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato - momento a partire dal quale ciascun giudice entra effettivamente in carica – essi non possono essere considerati come tali. Non è possibile cercare di ricostruire i pronunciamenti del Tribunale costituzionale al fine di validarne l'elezione e, per l'effetto, l'illegittimità di quelli eletti il 2 dicembre 2015 dall'ottavo Sejm. Nell'ordinamento polacco non esiste un meccanismo di controllo del processo elettivo dei membri del Tribunale costituzionale, al punto che tale prerogativa non appartiene neppure a quest'ultimo. Di conseguenza, «any attempt to undermine the status of Constitutional Tribunal judges, either by domestic or international bodies, constitutes a material breach of the rights of the Sejm and the President, as well as an infringement of the constitutional principle of the separation and balancing of powers» (p.to 2.3).

In seconda battuta, il Tribunale concentra le proprie attenzioni sulla valutazione effettuata dalla Corte EDU circa il ruolo "giurisdizionale" del Tribunale costituzionale ai sensi di cui all'art. 6, par. 1, CEDU. Un'assunzione, per riprendere le parole del Giudice delle leggi, che concreta «a result of the ignorance of the Polish legal order, including the provisions of constitutional rank» (p.to 2.4). Sarebbe la sistematica stessa del testo costituzionale a privare di qualsivoglia valenza le argomentazioni della Corte europea. Ancorché riconducibile, ex art. 10 della Costituzione polacca, fra le autorità di cui si compone il potere giudiziario generalmente considerato, in virtù del successivo art. 175 Cost., esso è del tutto estraneo all'amministrazione della giustizia, la quale è affidata in via esclusiva alla

Corte Suprema, alle corti ordinarie, a quelle amministrative e militari. Ex adverso, il Tribunale costituzionale «is a court of law not a court of fact» (p.to 2.6). Le sue pronunce sono vincolanti ai sensi dell'art. 190 § 1 Cost. ma dispiegano i loro effetti direttamente in ambito normativo e non sono in grado di modificare ex se una decisione emessa, ad esempio, da un giudice ordinario. Anche l'istituto previsto dall'art. 79 § 1 della Costituzione si colloca in tale ordine di cose in quanto concerne solamente la verifica della legittimità di una legge o di un differente atto normativo sulla base del quale è stato adottato un provvedimento giurisdizionale lesivo dei diritti del ricorrente. L'esito del suo giudizio, nel caso in cui venga accolta l'istanza, non comporta una modifica del risultato processuale, ma solo la base per una sua revisione, spettando l'ultima parola pur sempre al giudice competente.

In definitiva, riassumendone l'*iter* argomentativo, sembra potersi affermare come il Tribunale costituzionale contesti alla Corte di Strasburgo di aver (re)interpretato le norme costituzionali al di fuori delle proprie prerogative e contrariamente al loro reale significato in modo da estendere il proprio sindacato, *rectius* la propria giurisdizione, oltre i limiti consentiti dall'art. 6, par. 1 CEDU.

3. – La decisione in commento può considerarsi a tutti gli effetti un efficace termometro in grado di misurare lo stato attuale della rule of law entro i confini polacchi. L'icastica rappresentazione di quella «revolution without revolution» (P. Tacik, Polish Constitutionalism Under Populist Rule. A Revolution Without Revolution, in M. Belov (ed.), Populist Constitutionalism and Democracies. Between Constitutional Imagination, Entrenchment and Political Reality, Cambridge, 2021, 275 ss.) principiata negli ultimi mesi del 2015 ed incessantemente protrattasi sino ad oggi lungo un percorso di progressivo ed apparentemente irreversibile deterioramento nel quale anche la fonte costituzionale, benché inalterata, sembra aver conservato la propria funzione solo da un punto di vista semantico (*Cfr.* G.A. Tóth, Constitutional Markers of Authoritarianism, in Hague Journal on the Rule of Law, 11 (2019), 52; diffusamente sul processo di degradazione dello stato di diritto in Polonia, J. Sawicki, L'erosione 'democratica' del costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall'Europa centro-orientale, Milano, 2020, 157 ss.).

La stessa qualificazione della sentenza della Corte EDU quale giudizio *inesistente* solleva perplessità, per utilizzare un eufemismo, circa la sua collocazione all'interno di una specifica categoria nel bacino tassonomico delle invalidità. Tuttavia, al di là di questi aspetti di natura prettamente dogmatica, sul piano delle ripercussioni ad essa conseguenti i dubbi tendono a diradarsi offrendo una chiara rappresentazione della *ratio* sottesa alla decisione del Tribunale Costituzionale: la pronuncia dei giudici di Strasburgo non produce nessun effetto all'interno dell'ordinamento polacco, dunque non potrà essere in alcun modo applicata. Che la sua

implementazione avrebbe seguito un percorso tutt'altro che lineare, considerato il contesto generale all'interno del quale avrebbe dovuto esercitare la propria efficacia, non costituisce affatto un qualcosa di inaspettato (M. Leloup, The Xero Flor ruling as the ECtHR's first step in fighting rule of law backsliding, in VerfBlog, 10 May 2021). Basterebbe, infatti, allargare lo spettro dell'osservazione ai rapporti con l'Unione europea, ed in special modo con la Corte di Giustizia, per avere una rappresentazione del clima di avversità nei confronti dell'azione esercitata dalle giurisdizioni sovranazionali con riguardo all'attuale configurazione del sistema giudiziario, alla luce delle riforme succedutesi nel corso degli ultimi anni.

Se in parte si è già avuto modo di accennare (supra § 2) alla natura del procedimento principale da cui è promanata la decisione dello scorso 15 giugno, per dovere di completezza sarebbe un errore non richiamare, seppur brevemente, il procedimento K 3/21 (attualmente pendente ed in attesa di giudizio) frutto del lungo ricorso di 129 pagine presentato dal Primo Ministro Mateusz Morawiecki (il cui testo, tradotto in inglese, è reperibile https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2021/05/K_3all'indirizzo 21_application.pdf). L'istanza, formulata ai sensi degli artt. 188 § 1 e 191 § 1 della Costituzione polacca, è volta a sottoporre all'organo di giustizia costituzionale il sindacato di legittimità di talune fra le disposizioni fondamentali dell'ordinamento comunitario, divenute nell'ultimo periodo la principale base normativa delle decisioni della Corte di Giustizia, quali gli artt. 1 (primo e secondo comma), 2, 4, par. 3 e 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea (J. Jaraczewski, CJEU and Polish Constitutional Tribunal in July 2021, in VerfBlog, 19 July 2021). Riducendo ai minimi termini il complesso delle argomentazioni avanzate dal Primo Ministro, esse sono prima facie indirizzate ad ottenere il riconoscimento della superiorità della fonte costituzionale allorché posta in contraddizione con il principio del primato del diritto dell'Unione. Al contempo, però, l'intero procedimento è un guanto di sfida scagliato nei confronti del massimo organo giurisdizionale comunitario. Questo, infatti, attraverso un'esegesi ritenuta estremamente ampia delle disposizioni di cui sopra, avrebbe dato vita ultra vires ad obbligazioni cogenti per l'ordinamento polacco in settori quali il sistema della giustizia che, aderenti al principio di attribuzione, esonderebbero da ogni possibile conferimento. Di tal guisa, fornendo ai magistrati polacchi gli strumenti per contestare l'organizzazione del potere giudiziario, nonché i processi di nomina dei suoi componenti, secondo modalità contra constitutionem, giacché foriere di ledere le prerogative di organi costituzionali quali il Consiglio Nazionale della Magistratura (Krajowa Rada Sadownictwa), il Presidente della Repubblica, nonché lo stesso Tribunale costituzionale le cui decisioni sono definitive e non posso essere disapplicate al fine di dare seguito ad una pronuncia dei giudici di Bruxelles.

Mutatis mutandis, per quanto nel provvedimento del 15 giugno i giudici costituzionali non abbiano fatto un chiaro riferimento al concetto di ultra

vires, diversamente da quanto si può leggere fra le righe (al momento) del solo dispositivo della sentenza definitiva del 14 luglio, l'esposizione delle motivazioni sembra ricalcarne le medesime argomentazioni (Cfr. R. Lawson, The Polish Constitutional Tribunal in a state of denial of the ECtHR Xero Flor Judgement, in VerfBlog, 18 June 2021). La Corte EDU, come in parte già accennato, avrebbe esteso arbitrariamente il raggio di azione dell'art. 6, par. 1, CEDU – una norma che alla luce di un'interpretazione prettamente letterale dovrebbe potersi applicare limitatamente ai procedimenti civili o al più penali – anche nei confronti di un organo di giustizia costituzionale, dappiù attraverso una lettura errata delle disposizioni della Costituzione.

Invero, la tendenza a leggere secondo un'ermeneutica restrittiva, ai limiti di uno strumentale originalismo, le disposizioni della Convenzione non è un tratto tipico del solo Tribunale costituzionale polacco, rappresentando invece uno stilema proprio di altri ordinamenti illiberali e finanche di quelli connotati da più marcati caratteri autocratici. Si prenda ad esempio l'ordinamento della Federazione Russa e la recente riforma costituzionale del 14 marzo 2020 allorché, intervenendo sul contenuto degli artt. 79 e 125 Costituzione in linea di continuità con una giurisprudenza costituzionale già consolidata sul punto, si è andati ad attribuire alla Corte costituzionale il compito di dichiarare l'ineseguibilità delle decisioni adottate da organismi internazionali come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qualora risultino fondate su un'interpretazione delle disposizioni di un trattato internazionale in contrasto con la Costituzione della Federazioni Russa. Volendo individuare un minimo comune denominatore tra la più recente elaborazione pretoria del Tribunale polacco ed il meccanismo di eccezione russo, esso risiede più che nell'avversità nei riguardi del testo della Convenzione in sé considerato, nella sua effettiva applicazione da parte della Corte EDU. Una contrapposizione dicotomica che rinnega l'idea storicamente impressa nel case law dei giudici di Strasburgo secondo cui la Convenzione debba considerarsi un living instrument destinato ad evolversi nel corso del tempo (sulla questione si rimanda al contributo di N. Bratza, Living Instrument or dead letter - the future of the European Convention on Human Rights, in European Human Rights Law Review, Vol. 2 (2014), 119). Ciò detto, tuttavia, osservando il pronunciamento del Trybunał Konstytucyjny ponendolo in comparazione con la giurisprudenza della Corte costituzionale russa nei celebri casi Markin (C. Cost. FR. dec. 27-P, 6 dicembre 2013) Anchugov (C. Cost. FR. dec. 12-Π/2016, 19 aprile 2016) e Yukos (C. Cost. FR. dec. 11- $\Pi/2017$, 19 gennaio 2017) traspare una maggior radicalità nella presa di posizione dei giudici polacchi. La Corte russa, infatti, ha pur sempre ragionato in termini di applicazione, o meglio di applicabilità, delle sentenze della Corte EDU al limite della loro incompatibilità con i principi costituzionali dell'ordinamento nazionale. Anche quando ha negato la possibilità di un'implementazione tout court della decisione europea sottoposta al suo vaglio, in via residuale, ha individuato uno spiraglio tale da

3250

consentire alla autorità russe, a determinate condizioni ed in via assolutamente parziale, una possibile soluzione compositiva attraverso cui limitare gli effetti di un'eccezione che altrimenti sarebbe stata generale. Il Tribunale polacco, invece, ha collocato il proprio sindacato in una fase che potrebbe dirsi anteriore a quella del suo omologo russo. La sentenza nel caso Xero Flor non risulta inattuabile in quanto all'atto pratico della sua esecuzione confliggerebbe con norme costituzionali, dotate di un più elevato rango rispetto a quelle convenzionali. Essa è ab origine priva di qualunque possibile effetto (ai fini dell'ordinamento polacco) giacché emanata al di fuori delle competenze riconosciute alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dunque alla sua Corte.

L'art. 91 della Costituzione, rispettivamente ai § 1 e 2, stabilisce che un accordo internazionale ratificato dalla Polonia costituisce parte dell'ordinamento giuridico interno e si applica direttamente, a meno che la sua applicazione non dipenda dall'adozione di una specifica legge. Inoltre, in caso di conflitto tra la fonte internazionale e quella primaria nazionale, è la prima a prevalere. Al medesimo tempo, ai sensi dell'art. 32, par. 1, CEDU, la competenza della Corte EDU si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Avendo ratificato la Convenzione, la Polonia ha accettato il ruolo giurisdizionale assegnato al Giudice di Strasburgo, ergo la possibilità di un'evoluzione della Carta dei diritti attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del suo organo giurisdizionale. La coeva (ri)lettura dell'impegno polacco rispetto alle obbligazioni della Convenzione, come sottolineato in dottrina, si iscrive in quella tendenza ricondotta efficacemente all'interno della definizione di «autocratic legalism» (K.L. Scheppele, Autocratic legalism, in The University of Chicago Law Review, 85 (2018), 548; sul punto si veda anche T.T. Koncewicz, Capturing the State and "polexiting" – un saggio di pessimismo costituzionale, in DPCE online, 21 luglio reperibile all'indirizzo

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/222) in ragione della quale la strumentalizzazione dell'ermeneutica letterale serve sovente alla scopo di alienare una data disposizione dal suo significato sostanziale, assoggettandola ad un determinato fine. Anche ove si volesse ricondurre questa impostazione all'esacerbazione di un profilo comune a diversi Paesi appartenenti all'area dell'Europa orientale per la quale «many judges [...] have been trained in the spirit of judicial formalism, according to which compliance of one's actions with the letter of the law is a sufficient basis for their legality», in ultimo finirebbe per collidere non solo con l'opposta tendenza continentale nella quale l'argomentazione non formalistica riconosce il ruolo primario delle costituzioni e del diritto sovranazionale (M. Matczak, The Clash of Powers in Poland's Rule of Law Crisis: Tools of Attack and Self-Defence, in Hague Journal on the Rule of Law, 12

(2020), 431), bensì, paradossalmente, con la stessa lettera della Costituzione Polacca che impone il rispetto delle obbligazioni internazionali.

Anche volendo giustificare una simile impostazioni sulla base del concetto di sovranità nazionale, il suo esercizio consisterebbe nella volontaria scelta di ratificare un trattato internazionale accettando di condividerne non solamente le norme ma anche i valori, ovvero, in senso contrario, nella possibile decisione di denunciarne il contenuto, liberandosi dalle sue obbligazioni. Fra questi due momenti vige in capo all'ordinamento in questione l'obbligo di rispettarne i contenuti, ancorché si pongano in conflitto con i propri interessi (passim S. Bartole, I casi di Ungheria e Polonia. L'organizzazione del potere giudiziario tra Consiglio d'Europa e Unione europea, in Quad. Cost., 2/2018, 297-298). Per quanto possa sembrare un apparente banalità, la tendenza a conformarsi a questo basilare assunto, negli ultimi anni, pare essere divenuto tutt'altro che un dato scontato, anche da parte di Stati non orbitanti nella galassia dell'illiberalismo, offrendo a questi ultimi un saldo appiglio in forza del quale giustificare le proprie condotte.

Senza poter qui entrare nel merito della fattispecie (per un approfondimento si rimanda, fra gli altri, agli scritti di O. Chessa, Il principio di attribuzione e le corti costituzionali nazionali. Sulla pronuncia del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020, in DPCE online, 2/2020, 2741 ss.; A.F. Zumbini, Some contradictions in the Bundesverfassungsgericht Judgement on Quantitative Easing of the European Central Bank, in Italian Journal of Public Law, 2/2020, 260 ss. e M. Bonini, Il Bundesverfassungsgericht Tedesco e il programma PSPP: dalla sentenza «Weiss» alla procedura di infrazione della Commissione, attraverso il percorso accidentato del sindacato nazionale sugli atti ultra vires dell'Unione europea, in DPCE Online, 2/2021, 2771 ss.), è difficilmente obiettabile che prese di posizione percettibilmente critiche come quelle del Bundesverfassungsgericht nella sentenza Weiss non abbiano lasciato degli strascichi, costituendo un potente volano per le ragioni di Paesi come la Polonia (conf. R. Lawson, The Polish Constitutional Tribunal in a state of denial of the ECtHR Xero Flor Judgement, cit. e M. Poiares Maduro, Some Preliminary Remarks on the PSPP Decision of the German Constitutional court, in VerfBlog, 6 May 2020). E ciò, proprio in virtù di quanto si diceva sopra, ovvero della rielaborazione dei contenuti normativi e giurisprudenziali al di fuori del loro contesto in modo da dedurne una regola dalla validità generale, applicabile a situazioni oggettivamente differenti. Nel ricorso presentato dal Primo ministro relativo ai rapporti con l'Unione europea, per esempio, vi è un'ampia dissertazione sul significato della decisione del BVG, considerata «the most extreme application of the principle that conferred competence must not be transgressed» (p. 30), a cui si aggiunge una altrettanto attenta analisi della giurisprudenza di altre corti costituzionali, fra cui quella italiana sul concetto di contro-limite. Argomentazioni, la cui rielaborazione ad opera del Tribunale costituzionale polacco, estremizzate, si rivelano in controluce

anche nella decisione del 15 giugno con riguardo alle relazioni con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Al di là di ogni altra considerazione, però, il provvedimento del Tribunale polacco sembra proiettato al di fuori della sola questione principale sottoposta al suo giudizio, nel prossimo futuro. Si deve tenere a mente, infatti, come attualmente vi siano oltre trenta ricorsi trasmessi alla Corte di Strasburgo in attesa di essere vagliati, e se non scontato, ovviamente, in molti casi il loro esito pare quantomeno pronosticabile alla luce di due ulteriori pronunce seguenti alla sentenza Xero Flor.

Il 29 giugno 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Broda e Bojara v. Poland (Application nos. 26691/18 e 27367/18), ha rilevato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU da parte delle autorità polacche nella parte in cui prescrive il diritto ad accedere ad un tribunale. In questo caso a rivolgersi alla Corte erano stati due magistrati, all'epoca dei fatti assegnati al Tribunale di Kielce nel ruolo di vicepresidenti, i quali erano stati sollevati dall'incarico a seguito della decisione del Ministro della Giustizia assunta sulla base dell'art. 17, par. 1 della novella legislativa del 12 luglio 2017 che andava a modificare, fra le altre, la Legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari. Si trattava di una disposizione transitoria che conferiva a quest'ultimo il potere di rimuovere i vertici degli organismi giudiziari per i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore. La prematura interruzione del mandato - che secondo la Corte EDU sarebbe intervenuta in forza di una disposizione legislativa la cui compatibilità con i crismi dello stato di diritto solleva non pochi dubbi (p.to 146) – a cui andava ad aggiungersi l'assenza di motivazioni da parte del Ministro e l'impossibilità di ricorrere in via giurisdizionale avverso il provvedimento in questione, non potevano dirsi compatibili con la Convenzione.

La più recente decisione risale, invece, al 22 luglio 2021 quando, nel caso Reczkowicz v. Poland (Application no. 43447/19), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che (anche) la contestata Sezione Disciplinare della Corte Suprema, sulla base dei criteri di cui alla decisione Ástráðsson, non possa considerarsi un tribunale costituito per legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. Vieppiù che nel farlo, in specie nel valutare la presenza di una manifesta violazione nel processo di nomina dei suoi componenti, i giudici hanno fortemente criticato l'azione del Trybunał Konstytucyjny sotto un duplice aspetto. In primo luogo, il focus è stato posto sull'improvviso revirement giurisprudenziale del 20 giugno 2017 (K 5/17) con cui il Tribunale, su ricorso del Ministro della Giustizia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo di nomina de membri del Consiglio Nazionale della Magistratura, aprendo la strada alla sua modifica da parte del Sejm. Ebbene, oltre a non giustificare «why and how the new election model would better serve the interests of the judiciary and equal opportunities or whether, and if so how, it would impact upon the NCJ's primary constitutional obligation of safeguarding the independence of courts and judges» (p.to 239), la decisione di quest'ultimo, sia a livello domestico che internazionale, appare del tutto isolata nella sua percezione e valutazione circa la necessità e la legittimità del cambiamento nella procedura elettiva dei membri togati del Consiglio (ibidem). In secondo luogo, ad essere posta sotto la lente d'ingrandimento è stata l'ulteriore statuizione del 20 aprile 2020 (U 2/20) con la quale l'organo di giustizia costituzionale ha privato di effetti la risoluzione della Corte Suprema del 23 gennaio 2020. Il provvedimento con cui quest'ultima, facendo seguito al pronunciamento della Corte di Giustizia del 19 novembre 2019 (CGUE, Grande Sezione, A.K. et al., cause riunite C- 585/18, C-624/18 e C-625/18,) aveva rilevato la mancanza di indipendenza del Consiglio Nazionale della Magistratura e dunque l'impossibilità di riconoscere la Sezione Disciplinare come un tribunale ai sensi del diritto dell'Unione. Secondo la Corte EDU, «considering the apparent absence of a comprehensive, balanced and objective analysis of the circumstances before it in Convention terms, the Court finds that the Constitutional Court's evaluation must be regarded as arbitrary and as such cannot carry any weight in the Court's conclusion as to whether there was a manifest breach» (p.to 262).

Per il momento la Corte di Strasburgo, almeno per quanto concerne il profilo sanzionatorio, ha mantenuto un discreto *self restraint* nei riguardi della Polonia, limitandosi all'imposizione di un'obbligazione risarcitoria di carattere pecuniario a favore dei ricorrenti. Contrariamente a quanto deciso nel caso *Oleksandr Volkov v. Ukraine* (Application no. 21722/11) del 9 gennaio 2013 allorché in forza degli artt. 41 e 46 CEDU la Corte pretese la ricollocazione del ricorrente al ruolo di giudice della Corte Suprema dal quale era stato rimosso, nonché l'adozione di misure generali volte alla modifica del sistema disciplinare dei magistrati, in specie evitando che la procedura sanzionatoria potesse risentire dell'influenza della politica (p.ti 193-208), sinora non ci sono state indicazioni in tal senso dirette al governo polacco.

Ciò, però, non significa la mancanza di possibili ulteriori conseguenze. Si ritorni al caso *Reczkowicz*. Dopo la pubblicazione della sentenza non sono mancati interventi tesi a sostenere l'applicabilità generale dei principi in essa contenuti, ovvero l'incompatibilità con l'art. 6, par. 1, CEDU di tutti quei magistrati, non solamente quelli della Sezione Disciplinare del *Sąd Najwyższy*, la cui nomina sia stata preceduta dall'indicazione del Consiglio Nazionale della Magistratura. Tra questi, ovviamente, i componenti della Sezione sul Controllo Straordinario e gli Affari Pubblici, ma non solo (*Cfr.* M. Szwed, *The ECtHR's Reczkowicz v. Poland ruling and its consequences*, in *VerfBlog*, 29 July 2021). Ipotizzando, invece, una lettura più limitata degli effetti della pronuncia al caso concreto, ciononostante vorrebbe dire la possibilità per chiunque fosse oggetto di un procedimento dinanzi alla Sezione Disciplinare, indipendentemente dal giudizio emesso nei suoi confronti, di ricorrere alla Corte europea invocando il suo non essere un

tribunale costituito per legge ai sensi della Convenzione. Qualora ciò accadesse, si concretizzerebbero con maggior forza le condizioni perché la Corte EDU, superando il suo approccio iniziale, possa emettere una decisione *pilota* ordinando l'adozione di interventi strutturali volti a fronteggiare le strutturali problematiche relative al sistema giudiziario. A ben vedere, già oggi l'effettiva implementazione della decisione in questione sembra non poter prescindere da un sostanziale intervento di modifica del sistema di nomina dei membri della Corte Suprema, e ancor prima del Consiglio Nazionale della Magistratura, stante il suo difetto di indipendenza.

Le stesse indicazioni contenute nella decisione Xero Flor, lungi dal riguardare il solo caso del giudice Marius Muszyński, appaiono estensibili anche agli altri giudici eletti il 2 dicembre 2015, ed addirittura a coloro i quali ne assumeranno in futuro le veci, essendo stati chiamati a ricoprire un posto teoricamente non vacante (conf. D.V. Kochenov, B. Grabowska-Moroz, Constitutional Populism versus EU Law: A Much More complex Story than you Imagined, in Reconnect Working Paper, No. 16 (2021), 17). Anche in questo caso, scontata un'oggettiva limitazione per quanto riguarda la legittimazione attiva – il ricorrente dovrebbe trovarsi nelle medesime condizioni della società Xero Flor (M. Szwed, The judgement of the ECtHR on the composition of the Polish Constitutional Tribunal, in VerfBlog, 9 May 2021) – la questione potrebbe essere nuovamente sottoposta al sindacato del Giudice convenzionale.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, si comprende come e perché il Tribunale costituzionale, nella consapevolezza di quanto potrebbe verificarsi nei prossimi mesi, e più probabilmente nei prossimi anni, con il provvedimento interlocutorio del 15 giugno scorso abbia gettato le basi per una (possibile) futura giurisprudenza riluttante a riconoscere gli effetti delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dirette nei confronti delle autorità polacche e, specificamente, nel caso in cui l'oggetto concerna l'organizzazione del sistema giudiziario.

4. – Ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, secondo la Corte EDU, un'Alta Parte Contraente che abbia violato la Convenzione o i suoi Protocolli «will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded» (*Proceedings Under Article 46 § 4 in the case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Grand Chamber, Application no. 15172/13, 29 May 2019, p.to 150).

Come facilmente intuibile, la distanza tra Varsavia e Strasburgo non potrebbe essere più ampia, in specie ove si tenga in debita considerazione un ulteriore e cruciale elemento: a seguito dell'entrata in vigore della cd. *Muzzle*

Law, il rinnovato art. 107 della Legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari – norma che regola la responsabilità disciplinare dei giudici – vieta a qualunque magistrato di commettere gravi e palesi violazioni di legge (par. 1, p.to 1), il compimento o l'omissione di atti che possano impedire od ostacolare in modo significativo il funzionamento di un organo giudiziario (par. 1, p.to 2), ovvero la realizzazione di azioni che pongano in discussione l'esistenza del rapporto ufficiale di servizio (official relationship) di un giudice, l'efficacia della sua nomina o il mandato costituzionale di un organo della Repubblica (par. 1, p.to 3). Poiché le pronunce del Tribunale costituzionale, in forza dell'art. 190 § 1 della Costituzione polacca, nel loro essere definitive sono generalmente vincolanti per qualsiasi autorità nazionale, qualora un giudice cercasse di superarne la decisione del 15 giugno applicando direttamente la sentenza della Corte Europea rischierebbe, con tutta probabilità, di incappare obtorto collo in un procedimento disciplinare a proprio carico.

Parafrasando le parole dell'attuale Presidente della Corte europea, Robert Spano, nell'ultimo periodo la salvaguardia della rule of law è divenuta un imperativo sempre più presente nel case law di Strasburgo al pari della protezione dell'indipendenza dei giudici, dacché ne rappresenta la precondizione irrinunciabile. La rule of law non è altro che un contenitore vuoto senza giudici indipendenti che, inseriti all'interno di una struttura statale democratica, proteggano e preservino i diritti e le libertà fondamentali dei singoli. Qualora tale condizione non risultasse soddisfatta, la Convenzione non potrebbe correttamente svolgere la propria funzione (Cfr. R. Spano, The rule of law as a lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the Judiciary, in European Law Journal, 2021, 8; dal punto di vista eurounitario, conf. M. Safjan, On Symmetry: in Search of an appropriate Response to the Crisis of Democratic State, in Diritto dell'Unione europea, 4/2020, 681).

Se è possibile trarre un insegnamento proveniente tanto dall'orizzonte del Consiglio d'Europa quanto dell'Unione europea è che la battaglia par la tutela dello stato di diritto non può essere ad esclusivo appannaggio degli organi giurisdizionali. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia, complementarmente fra di esse ed ognuna con riferimento alle proprie competenze (sulla complementarità del ruolo delle due corti europee, si veda I. Jelic, D. Kapetanakis, European Judicial Supervision of the Rule of Law: The Protection of the Independence of National Judges by the CJEU and the ECtHR, in Hague Journal on the Rule of Law, 13 (2021), 57), sino ad ora, e con tutta probabilità per i tempi che verranno, continueranno a svolgere un ruolo fondamentale a difesa dei valori europei. A dispetto di ciò, come la recente decisione del Tribunale costituzionale polacco ha dimostrato, esistono dei limiti obiettivi intrinseci al loro operato. Su tutti, la supervisione sul seguito delle decisioni in modo da assicurarne l'effettiva attuazione. In situazione di crisi sistemica ove all'interno dei singoli ordinamenti gli stessi magistrati

sono frequentemente posti nella condizione di non poter assolvere tale compito, la responsabilità non può che trascendere la sola funzione giudiziaria, investendo le istituzioni politiche allo scopo preposte. Se, con riferimento all'Unione europea, questo compito ricade in capo alla Commissione ai sensi dell'art. 260, par. 2 TFUE, e più in generale al Consiglio attraverso il procedimento previsto dall'art. 7 TUE, volgendo lo sguardo in direzione del Consiglio d'Europa, è il Comitato dei Ministri a dover muovere le proprie pedine. Qualora ravvisi il rifiuto di un'Alta Parte contraente a conformarsi ad una sentenza emessa dalla Corte EDU, dopo aver messo in mora detto Paese, a maggioranza dei due terzi dei propri rappresentanti, può adire nuovamente la Corte sulla questione dell'adempimento. Nel caso in cui la Corte accerti la mancata conformazione delle autorità dello Stato membro, rinvia la questione al Comitato affinché assuma le misure del caso.

Attualmente, il Comitato dei Ministri ha fatto un utilizzo estremamente parco dello strumento in parola. La situazione polacca, però, non può lasciare inerti. Anche se per il momento si tratta di un singolo caso, le argomentazioni impiegate dai giudici di Varsavia e, soprattutto, le indicazioni provenienti dal fronte comunitario, indicano un comune disegno in cui il dialogo ha da tempo lasciato il posto ad un metodico e deliberato rifiuto di conformarsi alle prescrizioni e, prim'ancora, ai valori europei che a loro volta riflettono i canoni del costituzionalismo liberaldemocratico. La posta in gioco è altissima. Se da un lato vi sono la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini polacchi e la difesa dello stato di diritto, dall'altro vi è lo stesso futuro dell'ordinamento convenzionale. Quest'ultimo, infatti, non può prescindere dall'efficace operato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui legittimazione rischia di essere seriamente messa a repentaglio allorché uno o più Paesi si dimostrino in grado di trasgredirne i verdetti senza incorrere in alcuna conseguenza. Ciò non bastasse, gli ordinamenti illiberali hanno dato prova di una grande destrezza emulativa nell'introiettare meccanismi che provino la loro capacità di affrancarsi dagli impegni internazionali.

Un motivo in più, l'ennesimo, per non esitare ulteriormente in attesa di segnali di collaborazione che, come l'esperienza insegna, non sembrano affatto essere dietro l'angolo.

> Simone Gianello Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Giurisprudenza simone.gianello@unimib.it